PROT. 907/2025

Campania/2025/PASP



## REPUBBLICA ITALIANA

## Corte dei conti

# Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Ilaria Cirillo

Primo Referendario (relatore)

Domenico Cerqua

Primo Referendario

# nella camera di consiglio del 12 marzo 2025

ha pronunciato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni n. 16/2022 e n. 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota trasmessa in data 3 febbraio 2025 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 786 con la quale il Comune di Stio (Sa) trasmetteva la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.06.2024 avente ad oggetto: "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale; Cooperativa di Comunità: approvazione atto e statuto – modello di manifestazione di interesse e modulo di adesione" e ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP sottoponeva al prescritto parere la predetta deliberazione;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 38/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il Relatore, il Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO**

Dalla documentazione versata in atti è possibile ricostruire la vicenda in esame nei termini di seguito esposti.

Con nota del 3.02.2025, il Comune di Stio (Sa) ha trasmesso la deliberazione del C.C. n. 9 del 27.06.2024, avente ad oggetto: "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale; Cooperativa di Comunità: approvazione atto e statuto – modello di manifestazione di interesse e modulo di adesione" unitamente a diversi allegati tra cui i provvedimenti conseguentemente adottati dal Comune. Tra questi, in particolare il Comune trasmetteva la deliberazione di Giunta municipale n. 57 dell'8 novembre 2024, nella quale veniva precisato che la comunità energetica è stata formalmente costituita in data 4 novembre 2024 "mediante atto pubblico in corso di registrazione" (cfr. ultimo capoverso delle premesse). Conseguentemente il Magistrato relatore trasmetteva una richiesta di precisazioni (cfr. nota prot. n. 1234 del 25/02/2025) con la quale chiedeva di confermare la circostanza dell'avvenuta costituzione nelle more della trasmissione della richiesta di parere e di trasmettere a supporto l'atto costitutivo e lo statuto sottoscritti entro i successivi cinque giorni.

Con riscontro del 27.02.2025, il Comune ha trasmesso l'atto costitutivo della Comunità energetica denominata "Società cooperativa comunità energetica rinnovabile e solidale di Stio e Gorga – Impresa sociale ETS" rogato per Notar Rossella Sgambati in data 4 novembre

2024 / rep. n. 729) e registrato a Salerno in data 11 novembre 2024 e iscritto alla CCIAA di Salerno il 13 novembre del 2024 come da visura camerale anch'essa trasmessa.

Così delineata l'operazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, *ex* art. 5, comma 3, TUSP, sulla suddetta deliberazione consiliare.

#### **DIRITTO**

L'art. 5, co. 3, del d. lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), prevede che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ... alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".

Il controllo intestato alla Corte integra un vaglio preliminare sulle operazioni contemplate dalla norma, al fine di tutela della finanza pubblica tenuto conto delle conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dalle stesse. E tale scopo è coerente con l'impianto generale del TUSP, che pone "misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento" (Corte cost., sentenze n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Tale funzione implica che, nel dipanarsi dei diversi procedimenti interessati, il controllo della Corte debba porsi tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà all'operazione societaria, e la fase privatistica di costituzione della società ovvero di acquisizione della partecipazione.

Per tale motivo, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che in caso di "atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società ... la verifica della Corte dei conti non possa procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, venendone a mancare il presupposto a fondamento...Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale... Di conseguenza, ferma restando l'emersione, secondo le

regole ordinarie, di eventuali ipotesi di responsabilità, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP" (SSRR n. 16/QMIG/2022).

Dalla documentazione versata in atti, emerge che alla deliberazione consiliare del 27 giugno 2024 sopra richiamata e prima della trasmissione delle stessa alla Sezione, è seguita, in data 4 novembre 2024, l'operazione di costituzione della società, con atto per notar Rossella Sgambati e iscrizione al Registro Imprese in data 13 novembre 2024, con l'attribuzione di codice fiscale e P.I.V.A. n. 06305420652). Solo successivamente alla predetta costituzione in data 3 febbraio 2025 il Comune di Stio ha trasmesso la deliberazione consiliare per l'esercizio del controllo prescritto ai sensi dell'art. 5 co. 3 TUSP.

Conseguentemente, essendo già intervenuta la formale costituzione della società è precluso alla Sezione l'esercizio del controllo di cui all'art. 5 co. 3 TUSP, imponendosi per l'effetto una declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza presentata dal Comune di Stio.

## P.Q.M.

#### La Corte dei conti

# Sezione regionale di controllo per la Regione Campania

dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'operazione delineata dal Comune di Stio con la deliberazione consiliare n. 9 del 27.06.2024 per le ragioni esposte in parte motiva; dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito; ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale; manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore

Ilaria Cirillo

ILARIA CIRILLO CORTE DEI CONTI 13.03.2025 13:02:57 GMT+01:00 Il Presidente

Massimo Gagliardi



# Depositata in Segreteria Il Direttore della Segreteria Dott. Giuseppe Imposimato

